



REGOLAMENTO MONUMENTO NATURALE "AQUINUM"

Adottato con Deliberazione di C.C. n. 10 del 25.07.2020

(artt. 6 e 27 della Legge Regionale 6 ottobre del 1997, n. 29 e ss.mm. ii).

TITOLO I - FINALITÀ, SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE

- Art.1 Ambito disciplinare del Regolamento
- Art.2 Titolare della gestione del Monumento Naturale
- Art.3 Comitato Tecnico-Scientifico
- Art.4 Delimitazione territoriale
- Art.5 Vincoli territoriali

TITOLO II - NORME PER LA FRUIZIONE

- Art.6 Programmazione di interventi per la fruizione
- Art.7 Aree di fruizione
- Art.8 Fruizione delle aree pubbliche e norme generali a tutela dei luoghi
- Art.9 Tutela e gestione del patrimonio forestale
- Art.10 Disciplina della raccolta delle specie vegetali
- Art.11 Tutela della fauna selvatica
- Art.12 Regime delle acque e tutela dei corpi idrici
- Art.13 Tutela e gestione delle risorse geologiche, minerali e paleontologiche
- Art.14 Tutela e gestione del patrimonio culturale
- Art.15 Opere edilizie e di urbanizzazione
- Art.16 Disciplina delle attività economiche e produttive
- Art.17 Attività scientifica e didattica
- Art.18 Emissioni sonore, luminose ed elettromagnetiche
- Art.19 Sorvolo del Monumento Naturale

TITOLO III - OSSERVANZA DELLE NORME - SANZIONI – ADEGUAMENTI REGOLAMENTARI

- Art.20 Soggetti deputati all'osservanza delle norme
- Art.21 Sanzioni
- 22 Approvazione, attuazione e modificazione del Regolamento
- Art.23 Nulla osta

TITOLO I

FINALITÀ, SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE

Art.1 Ambito disciplinare del Regolamento

1.1. Il presente Regolamento del Monumento Naturale "Aquinum" nel territorio del Comune di Castrocielo, istituito con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00161 del 29 settembre 2017, è redatto ai sensi dell'articolo 27 della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e ss.mm.ii., ha carattere prescrittivo e disciplina le modalità di gestione, utilizzazione e fruizione del Monumento Naturale.

1.2. Per Monumento Naturale, come indicato dall'articolo 6 comma 2 della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e ss.mm.ii., si intendono habitat o ambienti omogenei, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche, geositi e affioramenti fossiliferi che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico.

1.3. Per la conservazione, la salvaguardia e l'integrità del Monumento Naturale si applicano le norme di tutela previste per le aree naturali protette di cui alla predetta Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e ss.mm.ii., alla normativa di settore vigente, oltre che le indicazioni disciplinate dal relativo Decreto Istitutivo e la cogenza dei vincoli dettati dagli strumenti di pianificazione sovraordinati.

1.4. Con l'attuazione del presente Regolamento, il Comune di Castrocielo in qualità di Ente Gestore del Monumento Naturale "Aquinum" intende assicurarne la conservazione, la tutela e perseguirne la valorizzazione.

1.5. Il presente Regolamento, con riferimento a quanto indicato nell'articolo 27 della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e ss.mm. ii., disciplina l'esercizio delle attività consentite e di quelle vietate, fermo restando che ogni opera o attività all'interno del perimetro del Monumento Naturale dovrà essere sottoposta al preventivo parere e quindi nulla osta dell'Ente di Gestione.

In particolare, il Regolamento stabilisce le condizioni alle quali saranno sottoposti gli interventi di recupero e di valorizzazione del patrimonio naturale ed edilizio esistente.

1.6. Il Regolamento disciplina la fruizione del territorio con superficie di estensione pari a 132 ha, di cui un poligono di maggiore estensione pari a circa 129 ha ed un poligono di minori dimensioni di circa 3 ha, così come individuato nell'allegata cartografia (**Allegato B – Tavola 1: Carta di inquadramento territoriale (scala 1:10'000); Tavola 2: Carta delle aree di interesse (scala 1:5'000); Tavola 3: Carta dei sentieri (scala 1:5'000); Tavola 4: Carta turistica (scala 1:5'000)**) facente parte integrale e sostanziale del presente atto.

1.7. Il Regolamento detta, in particolare, disposizioni a tutela delle specie autoctone vegetali e faunistiche, del patrimonio forestale, del regime naturale delle acque in maniera da non arrecare danno all'ambiente naturale, non dissipare risorse idriche e non minare la salute degli uomini e degli animali.

1.8. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda all'art. 11 della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e ss.mm.ii. (Legge Quadro in materia di Aree Naturali Protette) ed all'art. 27 della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e ss.mm.ii. (Norme in materia di aree naturali protette regionali).

Art.2 Titolare della gestione del Monumento Naturale

2.1. Il Comune di Castrocielo è l'Ente di Gestione del Monumento Naturale "Aquinum", in forza del Decreto di istituzione del Presidente della Regione Lazio n. T00161 del 29 settembre 2017, che può esercitare le competenze/funzioni che gli competono anche tramite un Soggetto gestore appositamente individuato.

2.2. All'interno del Monumento Naturale le competenze dell'Ente Gestore riguardano la programmazione, l'attuazione e la gestione di tutte le attività e gli interventi interessanti il suo territorio, le risorse naturali ed antropiche, nonché il monitoraggio e la vigilanza ambientale avvalendosi delle strutture organizzative ed amministrative del Comune di Castrocielo.

2.3. Al fine di assicurare continuità, coerenza, armonia ed efficacia nella gestione del Monumento Naturale, l'Ente Gestore costituisce un Comitato Tecnico-Scientifico.

2.4. L'Ente di Gestione potrà provvedere alla stipula di accordi e/o convenzioni con Enti pubblici e/o Associazioni per interventi di controllo, salvaguardia e tutela del territorio in oggetto.

2.5. Qualsiasi intervento all'interno del perimetro del Monumento Naturale è subordinato al rilascio di specifico nulla osta da parte dell'Ente di Gestione e degli Enti preposti alla tutela, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii.

2.6. La gestione dell'area del Monumento Naturale viene effettuata avendo come riferimento l'allegata cartografia (**Allegato B – Tavola 2: Carta delle aree di interesse**), nella quale vengono individuate le seguenti aree omogenee per aspetti legati agli obiettivi di tutela, alle modalità di fruizione ed alla regolamentazione delle attività compatibili:

- a) **Area archeologica;**
- b) **Area dei Paleolaghi;**
- c) **Città romana di Aquinum;**
- d) **Geosito Sorgenti Capodacqua;**
- e) **Lago Capodacqua;**
- f) **Vegetazione ripariale.**

Art.3 Comitato Tecnico-Scientifico

3.1 Il Comitato Tecnico-Scientifico fornisce pareri ed indicazioni all'Ente Gestore sulla conservazione, valorizzazione, manutenzione, sorveglianza ed utilizzazione del Monumento Naturale, nonché sulla gestione finanziaria. Elabora programmi, piani, linee guida da sottoporre all'approvazione dell'Ente Gestore e può formulare proposte dirette a disciplinare le attività del pubblico all'interno del Monumento Naturale.

3.2 Il Comitato è organo consultivo che formula pareri di carattere tecnico-scientifico, la responsabilità delle azioni operative resta in capo all'Ente Gestore.

3.3 Il Comitato partecipa alla realizzazione del programma delle attività annuali approvato dall'Ente Gestore. Si impegna a promuovere e/o organizzare all'interno dell'area del Monumento Naturale attività di ricerca rivolta in modo particolare a valorizzare e diffondere le conoscenze delle risorse naturali, storiche, archeologiche e culturali.

Il Comitato provvederà ad informare l'Ente Gestore relativamente ad ogni attività e/o iniziativa che verrà promossa nel Monumento Naturale.

Il Comitato favorisce, inoltre, ogni attività comprese quelle didattiche ed educative finalizzate alla promozione ed alla valorizzazione del Monumento Naturale e del territorio.

3.4 Non sono previsti compensi per la partecipazione al Comitato, salvo eventuali rimborsi spese che possono essere ammessi dall'Amministrazione dell'Ente Gestore previa autorizzazione ed esibizione della documentazione giustificativa da parte dei componenti il Comitato.

3.5 Il Comitato, nominato per mezzo di Decreto del Sindaco del Comune di Castrocielo che ne definisce altresì la durata, è costituito da massimo 5 componenti esterni appartenenti ai settori

dell'archeologia, della cultura, della tutela ambientale o che si siano distinti per attività inerenti l'area Naturale.

Art.4 Delimitazione territoriale

4.1 Il Monumento Naturale "Aquinum" compreso nel territorio del Comune di Castrocielo, in Provincia di Frosinone, già delimitato dalla cartografia del Decreto di istituzione del Presidente della Regione Lazio n. T00161 del 29 settembre 2017, si estende per una superficie pari a 132 ha, di cui un poligono di maggiore estensione pari a circa 129 ha, ed un poligono di minori dimensioni di circa 3 ha (vedere cartografia **Allegato B – Tavola 1: Carta di inquadramento territoriale**).

4.2. L'area del Monumento Naturale viene delimitata dall'Ente Gestore mediante apposite tabelle perimetrali recanti la scritta:

Regione Lazio – Comune di Castrocielo: Monumento Naturale "Aquinum"

con inserito il logo proprio e caratteristico del Monumento Naturale, lo stemma della Regione Lazio e quello dell'Ente di Gestione – Comune di Castrocielo. Le tabelle dovranno essere conformi a quelle in uso nel sistema delle aree naturali protette del Lazio.

4.3. È vietato spostare, modificare, danneggiare o rimuovere la segnaletica e la tabellazione.

Art.5 Vincoli territoriali

5.1. Il territorio del Monumento Naturale "Aquinum" è sottoposto al vincolo della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e ss.mm.ii.

È, altresì, sottoposto integralmente o parzialmente ai seguenti vincoli e divieti ed alle relative prescrizioni, ove risultanti più restrittive rispetto a quelle imposte dal presente Regolamento:

- a) vincolo di tutela paesaggistica ex art.142 del D.lgs 42/2004 e Legge Regionale n. 24/1998;**
- b) vincoli presenti nel Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio, adottato con D.G.R. 556 del 25/7/2007 e modificato e integrato con D.G.R. 1025 del 21/12/2007, in riferimento agli artt. 35, 38, 41, 45 e 47 relativi alla protezione dei corsi delle acque pubbliche, delle aree boscate, delle aree di interesse archeologico, dei beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e la relativa fascia di territorio contermina;**
- c) vincoli di cui al D.M. del 24 febbraio 1986 ai sensi della Legge n. 1089/1939 per i vincoli riguardanti gli aspetti monumentali ed archeologici;**
- d) D.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art.10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137";**
- e) Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e ss.mm.ii.;**
- f) Regolamento edilizio, approvato con Delibera di C. C. n. 40 del 30/12/1999;**
- g) Piano Regolatore Generale (di seguito "PRG"), approvato con Delibera di C. C. n. 27 del 21/09/1999 e approvato dalla Regione Lazio con D. G. n. 895 del 25/10/2005.**

TITOLO II

NORME PER LA FRUIZIONE

Art.6 Programmazione di interventi per la fruizione

6.1 Gli interventi per la fruizione del Monumento Naturale "Aquinum" si riferiscono ad opere e/o servizi che devono essere elaborati, approvati e realizzati nel rispetto della disciplina vigente per i singoli settori di attività (fruizione, accessibilità, aree attrezzate, ecc.) e subordinati a nulla osta da parte dell'Ente Gestore e degli Enti preposti alla tutela, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii.

6.2 In particolare il presente Regolamento, comprensivo degli allegati, disciplina:

- l'accessibilità veicolare e pedonale, prevedendo, in particolare, i percorsi, gli accessi e le strutture idonee per i diversamente abili;
- i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale del territorio;
- la regolamentazione delle attività da effettuarsi a cura dell'Ente Gestore riguardanti: le utilizzazioni produttive; la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie alla fruizione dell'area; gli interventi sulle risorse naturali; gli interventi di manutenzione previsti dall'articolo 3 lettere a) e b) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii.;
- le attività ed iniziative di promozione economica e sociale finalizzate a migliorare la vita sociale e culturale della collettività che usufruirà del Monumento Naturale, in armonia con le finalità di tutela dello stesso;
- l'individuazione dei criteri per lo svolgimento delle attività di recupero/promozione ambientale, in conformità alle normative vigenti in materia.

Art.7 Aree di fruizione

7.1 La cartografia allegata al presente Regolamento indica il sistema di percorribilità esistente nonché gli accessi, le aree di sosta, i parcheggi, i punti di interesse e le strutture di fruizione del Monumento Naturale, insieme ai tracciati con diverso livello di fruibilità (**Allegato B – Tav. 3 Carta dei sentieri**).

7.2 L'afflusso e la circolazione delle persone sono consentiti nelle aree di sosta, negli spazi pubblici, nei sentieri appositamente attrezzati, nei limiti fissati dal presente Regolamento nonché da ulteriori disposizioni emanate da parte dell'Ente Gestore.

7.3 Sulla rete di percorribilità pedonale e ciclabile è vietata la circolazione dei veicoli a motore. Il divieto non si applica ai soggetti autorizzati dall'Ente di Gestione, ai mezzi di soccorso, ai veicoli a servizio dei soggetti pubblici per lo svolgimento dei compiti d'istituto, ai veicoli necessari per i lavori di conservazione del patrimonio storico-archeologico e di naturalizzazione dell'area e necessari all'esercizio delle attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, nonché ai titolari di attività agricole su terreni ricadenti nell'area del Monumento Naturale.

7.4 In caso di gestione esterna dell'**Area archeologica** (vedi **Allegato B – Tav. 2: Carta delle aree di interesse e Tav. 4: Carta turistica**), la circolazione è consentita nei limiti fissati dal Soggetto gestore, fatta eccezione per persone e/o gruppi di persone autorizzati dall'Ente Gestore, e nel rispetto della relativa Convenzione di gestione.

Art.8 Fruizione delle aree pubbliche e norme generali a tutela dei luoghi

8.1 Le aree per la fruizione sono aree potenzialmente dedicate a tale destinazione d'uso, per le quali non sono previsti interventi di utilizzazione del patrimonio forestale. Tali aree sono soggette anche alla normativa dettata dall'articolo 54 "Boschi ed aree ad uso ricreativo" del Regolamento n. 7 del 18 aprile 2005, oltre che dalla Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002 e ss.mm.ii.

8.2 Le strutture destinate alla fruizione pubblica per fini turistico-didattici sono indicate da apposita tabellazione in loco e vengono così distinte (vedi **Allegato B – Tav. 2: Carta delle aree di interesse, Tav. 3: Carta dei sentieri e Tav. 4: Carta turistica**):

- aree di sosta, destinate alla fermata e/o sosta provvisoria dei veicoli per un periodo non superiore alle 8 ore, in cui l'accesso è liberamente consentito nel rispetto del presente Regolamento;
- sentieri escursionistici pedonali, ippovie e ciclovie in cui l'accesso è liberamente consentito nel rispetto del presente Regolamento;
- area archeologica, destinata alla fruizione da parte di visitatori singoli o in gruppi, in cui l'accesso è consentito in orari e giorni stabiliti dall'Ente di gestione/Soggetto gestore e subordinato al pagamento di biglietto d'ingresso, con tariffe nei limiti fissati dall'Ente di gestione/Soggetto gestore, ad esclusione di persone e/o gruppi di persone autorizzate dall'Ente di gestione alla libera circolazione, portatori di handicap, minori al di sotto degli 8 anni di età, o altre categorie appositamente individuate.

8.3. Le manifestazioni, ricreative e culturali di qualsiasi genere, possono essere svolte nel rispetto del presente Regolamento, purché non contrastino con la quiete dei luoghi. Tali manifestazioni possono essere effettuate a seguito di rilascio di nulla osta da parte dell'Ente di Gestione.

8.4 I visitatori del Monumento Naturale sono tenuti a non arrecare in alcun modo danno o disturbo all'integrità ecologica dell'area.

In particolare, per tutelare la quiete e l'integrità dei luoghi, è vietato:

- l'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme: cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali;
- l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, alloctone;
- arrecare danni alla fauna ed effettuare abbattimenti selettivi, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 320 del 6 giugno 2006 "Direttiva per l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all'interno delle aree protette della Regione Lazio ai sensi della Legge Regionale n. 29/1997";
- la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della normativa vigente e dietro nulla osta dell'Ente Gestore;
- la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
- la rimozione, lo spostamento, l'asportazione ed il danneggiamento di minerali, fossili e reperti rocciosi;
- la raccolta e il danneggiamento di reperti archeologici, paleontologici e geologici;
- l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale dei manufatti esistenti e rispettino i caratteri tradizionali, i tipomorfologici e tecnologici propri dell'architettura rurale locale, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii.;
- l'apertura di nuove strade o piste carrabili nonché la circolazione dei veicoli a motore. Il divieto non si applica ai mezzi di soccorso, ai veicoli a servizio dei soggetti pubblici per lo svolgimento dei compiti d'istituto, ai veicoli necessari per i lavori di conservazione del patrimonio storico-archeologico e di naturalizzazione dell'area e necessari all'esercizio delle attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

- l'apertura di cave e discariche, l'asportazione di minerali ad esclusione degli scavi e movimenti terra necessari alla realizzazione delle opere di rinaturalizzazione, nonché qualsiasi opera che possa modificare l'attuale andamento topografico dei luoghi, ad esclusione di scavi e movimenti di terra necessari alla realizzazione delle opere di ripristino ambientale e di scavi e movimenti di terra regolarmente autorizzati;
- l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, come dalle disposizioni dettate dalla Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e ss.mm.ii.;
- danneggiare con scritte, vernici o corpi abrasivi e contundenti le rocce, le piante e le strutture di servizio del pubblico;
- abbandonare immondizia e qualsiasi rifiuto al di fuori degli appositi contenitori;
- disturbare la quiete e gli animali con grida, schiamazzi, apparecchi radio o altro;
- lanciare pietre o qualsiasi oggetto che possa recare danno ai residenti, ai visitatori ed alla fauna;
- asportare o danneggiare le attrezzature poste sul terreno al servizio del pubblico;
- il campeggio al di fuori delle apposite aree segnalate;
- allontanarsi dagli itinerari predisposti e segnalati dall'Ente di Gestione;
- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica informativa del Monumento Naturale;
- l'accensione di fuochi all'aperto;
- l'uso di pesticidi o sussidi chimici in agricoltura e la bruciatura della vegetazione naturale non autorizzata;
- lo svolgimento di attività che provochino inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico, secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 23 del 13 aprile 2000 "Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso - Modificazioni alla Legge Regionale n. 14 del 6 agosto 1999" e al Regolamento Regionale n. 8 del 18 aprile 2005 "Regolamento per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso";
- introdurre ed utilizzare strumentazioni quali metal-detector, su tutta l'area del Monumento Naturale ed in particolar modo nell'area archeologica.

8.5 Il Monumento Naturale "Aquinum", con tariffe di ingresso differenziate per fasce di età e con esenzioni/riduzioni per categorie /gruppi individuati dall'Ente di gestione/Soggetto gestore, è fruibile al pubblico tutti i giorni dalle ore 7:30 ad un'ora prima del tramonto. Eventuali deroghe al presente articolo saranno consentite dall'Ente di Gestione unicamente in caso di eventi autorizzati con specifico provvedimento.

Art.9 Tutela e gestione del patrimonio forestale

9.1 Il patrimonio costituito dalla vegetazione forestale del Monumento Naturale "Aquinum" è tutelato e disciplinato dalla Legge Regionale n. 24 del 06 luglio 1998, dalla Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002 "*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*" e ss.mm.ii. e dal Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, di attuazione dell'art. 36 della sopracitata Legge Regionale n. 39/2002.

9.2 All'interno del Monumento Naturale gli interventi di utilizzazione del soprassuolo devono eseguirsi in conformità con la pianificazione forestale vigente. Gli eventuali tagli straordinari sono disciplinati dalla Legge Regionale n. 24 del 06 luglio 1998, dalla Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, nonché dal D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii.

9.3 L'Ente di Gestione promuove la tutela del patrimonio forestale dagli incendi con azioni di prevenzione in coordinamento con gli Enti competenti.

9.4 L'Ente di Gestione promuove la tutela del patrimonio forestale tramite censimento delle specie arboree secolari.

Art.10 Disciplina della raccolta delle specie vegetali

10.1 La raccolta di funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco è disciplinata, per tipologia e limiti di raccolta, dalla Legge Regionale n. 32 del 5 agosto 1998 e ss.mm.ii.

10.2 In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, l'Ente di Gestione può autorizzare la raccolta di specie vegetali allo stato spontaneo per studi e ricerche di carattere scientifico o per l'attuazione di specifici progetti aventi finalità non in contrasto con quelle del Monumento Naturale, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia.

10.3 La messa a dimora di specie vegetali e gli interventi di rinaturalizzazione, finalizzati alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambientale naturale, sono sottoposti al preventivo nulla osta dell'Ente Gestore, previa acquisizione del parere tecnico degli Enti preposti alla tutela, ai sensi del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii., in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

Ripristini, restauri e riqualificazioni di ambienti naturali e seminaturali vanno attuati prioritariamente attraverso interventi mirati alla ricostituzione spontanea della vegetazione.

Per la messa a dimora di piante dovranno essere impiegate specie vegetali autoctone appartenenti a popolazioni locali.

10.4 La raccolta o il danneggiamento delle piante o parti di esse (frutti, fiori, radici, fusti, foglie, ecc.), dei muschi, delle alghe d'acqua dolce, dei licheni e dei funghi sono vietati, fatto salvo quanto previsto nel Decreto Legislativo n. 75 del 1 maggio 2018 "Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154."

10.5 Le attività produttive svolte nei fondi circostanti e/o confinanti non devono danneggiare, direttamente o indirettamente, la flora spontanea presente nel Monumento Naturale.

10.6 Nel Monumento Naturale è vietata l'introduzione di specie alloctone. L'Ente Gestore vigila e promuove forme di controllo e/o eradicazione di specie alloctone e, in particolare, di quelle invasive.

10.7 I conduttori dei fondi circostanti limitrofi e di quelli presenti all'interno del Monumento Naturale devono prevenire la diffusione al suo interno di specie agronomiche e di specie ornamentali in essi coltivate, ed in particolare di quelle invasive o allergeniche o OGM. In caso contrario i costi necessari per la rimozione dovranno essere sostenuti dai conduttori stessi. L'introduzione di specie autoctone avviene solo con nulla osta dell'Ente Gestore a seguito di controlli e verifiche.

Art.11 Tutela della fauna selvatica

11.1 Il Monumento Naturale protegge tutte le specie animali selvatiche, vertebrate ed invertebrate, terricole, acquatiche e ornitiche.

11.2 In considerazione del fatto che nel territorio del Monumento Naturale "Aquinum" l'ambiente naturale deve essere conservato nella sua integrità, ogni tipologia di attività venatoria e di pesca è vietata.

In particolare, sono vietati: la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, qualunque sia lo stadio biologico. È vietato, altresì, deteriorare o distruggere i siti di riproduzione, appostamento o riposo. Gli eventuali interventi sulla fauna necessari per ricomporre squilibri ecologici possono essere realizzati, ai sensi dell'art. 27 comma 3 della Legge Regionale n. 29 del

6 ottobre 1997 e ss.mm.ii., salvo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 320 del 6 giugno 2006 "*Direttiva per l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all'interno delle aree protette della Regione Lazio ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.*" per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente di Gestione, attraverso il personale specializzato da esso dipendente e/o da esso autorizzato.

11.3 L'Ente di Gestione, con motivato e specifico provvedimento, ha facoltà di concedere deroghe al divieto di raccolta di reperti faunistici e di cattura di esemplari, anche ai fini di inanellamento, unicamente per studi e ricerche di carattere scientifico dei quali venga riconosciuta la validità rispetto alle finalità di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente naturale. Il soggetto interessato è obbligato, a tal fine, a richiedere l'autorizzazione all'Ente di Gestione ad eseguire gli studi e/o le ricerche all'interno dell'area, specificando, con un progetto dettagliato, scopi, modalità e tempi dell'intervento. Copia del materiale foto-cinematografico ed editoriale realizzato e dei risultati ottenuti verrà ceduta gratuitamente all'Ente di Gestione.

11.4 Nel Monumento Naturale è vietata l'introduzione di fauna alloctona di qualsiasi specie, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230. L'Ente Gestore vigila e promuove forme di controllo e/o eradicazione di specie animali alloctone e, in particolare, di quelle invasive.

11.5 L'Ente di Gestione, al fine di salvaguardare e valorizzare l'ambiente naturale, ha facoltà di reintrodurre specie autoctone, secondo una programmazione specifica, autorizzata dalle competenti autorità.

Art.12 Regime delle acque e tutela dei corpi idrici

12.1 Il Monumento Naturale tutela le acque superficiali e sotterranee. Sono vietati l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distribuzione o di alterazione dei cicli biogeochimici.

12.2 Nel Monumento Naturale sono vietate la modifica del regime delle acque superficiali e sotterranee e la raccolta delle acque sorgive.

12.3 Lo stato dei corpi idrici naturali ed il regime delle acque sono tutelati dalle determinazioni e dalle prescrizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., in particolare dall'art.164 ("Disciplina delle acque nelle aree protette") che disciplina il riconoscimento, la concessione e le verifiche delle captazioni delle acque sorgive, fluenti e sotterranee nelle aree naturali protette.

12.4 L'Ente Gestore ed ARPA Lazio hanno l'obbligo del monitoraggio quantitativo e qualitativo della sorgente di Capo d'Acqua, ai sensi della D.G.R. Lazio n. 355 del 18 aprile 2003.

12.5 Sono vietati gli scarichi di rifiuti di qualsiasi natura sia nelle acque superficiali o sotterranee, sia sul suolo, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e del vigente Piano di Tutela delle Acque Regionali del Lazio.

12.6 Al fine di salvaguardare l'integrità del reticolo idrografico e le sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nelle fasce di rispetto di 150 m dalla sponda o dal piede dell'argine dei fiumi, torrenti e dei corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico approvato con R.D. 1775/1933 e ss.mm.ii. e nella fascia di rispetto di 50 m dalla sponda o dal piede dell'argine di canali e collettori artificiali, è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi, con la conservazione della vegetazione ripariale esistente, salvo gli interventi specificatamente previsti dalla normativa vigente in materia e autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. In particolare, sono vietati, salvo che non siano espressamente prescritti dagli Enti competenti per finalità di difesa del suolo, gli interventi che prevedano:

- chiusura, intubazioni e copertura di corsi d'acqua;

- qualsiasi attività estrattiva;
- sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti (muri di sostegno, briglie, traverse);
- rivestimenti di alvei e di sponde fluviali;
- rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e risagomatura delle sponde.

12.7 Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 1474 del 14 aprile 1993 e ss.mm.ii., da effettuarsi sui corsi d'acqua, purché gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, sono disciplinati dalla norma vigente ed il parere deve essere fornito dalle autorità competenti, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, art. 42 e ss.mm.ii. e dell'art.35 delle Norme di attuazione del PTPR Lazio, oltre che dal nulla osta dell'Ente di Gestione.

Inoltre, nell'ambito di tutela del regime delle acque e dei corpi idrici è presa in riferimento la seguente normativa: Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale"; Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904, "Testo unico sulle opere idrauliche" e ss.mm.ii.

12.8 Le opere di ripristino della funzionalità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi degli alvei, devono essere realizzate secondo le previsioni di appositi piani di intervento redatti dalla Regione Lazio, in modo particolare per quanto riguarda il PTPR Lazio.

12.9 È consentito il convogliamento delle acque reflue nella pubblica fognatura, se esistente, oppure ove ciò non fosse possibile e previo parere dell'Ente Gestore, in sistemi di trattamento quali fitodepurazione, subirrigazione ed evapotraspirazione, come previsto dall'art.45 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. e dal PTPR Lazio.

Art.13 Tutela e gestione delle risorse geologiche, minerali e paleontologiche

13.1 Il Monumento Naturale tutela le formazioni geologiche, minerali e paleontologiche affioranti o ipogee.

13.2 È vietato alterare, danneggiare, modificare e asportare parti o esemplari delle suddette formazioni, nonché prelevare materiali rocciosi, sabbiosi e terrosi, per qualunque uso, salvo per necessità gestionali o di ricerca scientifica debitamente autorizzate dall'Ente di Gestione.

13.3 A chiunque rinvenga fossili o minerali è fatto divieto di raccolta. È obbligatorio segnalare i ritrovamenti all'Ente di Gestione il quale provvederà ad inventarli ed esporli nei modi e negli spazi a disposizione.

13.4 È consentito, previo rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'Ente Gestore e nel rispetto della normativa vigente in materia, il prelievo di materiale da utilizzare esclusivamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente e della rete sentieristica, limitatamente alle quantità strettamente necessarie. La richiesta del nulla osta deve contenere le specifiche sulla quantità di prelievo previste, le destinazioni d'uso e gli interventi di rinaturalizzazione previsti per l'area di prelievo.

Per l'Area archeologica è consentito, previa autorizzazione da parte della Soprintendenza preposta, l'utilizzo di materiale di risulta degli scavi archeologici, previa verifica del materiale da parte di personale specializzato.

13.5 In tutto il territorio del Monumento Naturale è vietata l'apertura di cave o miniere.

13.6 Nel territorio del Monumento Naturale è vietata l'apertura di discariche di qualunque tipo.

13.7 L'Ente di Gestione promuove gli studi e le ricerche finalizzate all'approfondimento dei caratteri geologici, mineralogici e paleontologici del Monumento Naturale.

13.8 È severamente vietata, se non autorizzata dalle autorità competenti, l'alterazione geomorfologica dell'area per effetto di ricariche di terreno, livellamenti o altre azioni meccaniche atte a modificare l'attuale assetto delle curve di livello.

Art.14 Tutela e gestione del patrimonio culturale

14.1 L'Ente di Gestione promuove la conoscenza, la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico e paesaggistico.

14.2 È fatto divieto a chiunque e in qualunque modo di danneggiare o asportare oggetti, manufatti, strutture e monumenti di interesse culturale. È vietato arrampicarsi su manufatti di interesse monumentale e/o naturalistico e affiggervi alcunché. Per quanto riguarda la realizzazione di nuove costruzioni all'interno dell'area del Monumento Naturale si dovrà tenere conto di soluzioni tipomorfologiche che non alterino la percezione del panorama e del paesaggio.

14.3 Sono consentiti gli interventi di manutenzione e recupero dei reperti di interesse storico-archeologico, nel rispetto della normativa vigente, dietro presentazione di specifico progetto/programma alla Soprintendenza territorialmente competente che rilascia nulla osta, e compatibilmente con le finalità di tutela ambientale del Monumento Naturale.

14. I reperti archeologici appartengono allo Stato Italiano e l'eventuale raccolta e classificazione a scopo di tutela è di esclusiva competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che delega le proprie Soprintendenze al rilascio delle autorizzazioni per programmi di studio e la ricerca.

14.5 È interesse dell'Ente di Gestione agevolare studi e ricerche promuovendo iniziative per la ricerca dei fondi necessari in collaborazione con gli Enti territorialmente competenti.

Art.15 Opere edilizie e di urbanizzazione

15.1 Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio e dal PRG Comunale e nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 e dalla Legge Regionale n. 6 del 27 maggio 2008, nel Monumento Naturale è consentita la realizzazione dei soli interventi edilizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale dei manufatti legittimamente esistenti e rispettino i caratteri tradizionali, tipo-morfologici e tecnologici propri dell'architettura rurale locale. È altresì consentito l'utilizzo di tecniche di bioedilizia e di ingegneria naturalistica.

15.2 L'Ente di Gestione si adopera e contribuisce alla promozione della rimozione di eventuali detrattori ambientali, come linee elettriche aeree, capannoni, recinzioni in filo spinato, ecc., al fine di garantire la conservazione e/o il ripristino dell'equilibrio ecologico.

15.3 Le zone di interesse archeologico, per il loro interesse paesaggistico, sono sottoposte alle disposizioni dettate dal D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. e ogni intervento previsto su dette aree dovrà essere effettuato previa presentazione di regolare progetto da sottoporre al parere preventivo, ed alle eventuali prescrizioni di merito, delle Soprintendenze territorialmente competenti. Per tutte le zone di interesse archeologico, storico-artistico e paesaggistico, sono recepite le indicazioni, direttive ed indirizzi espressi dalla competente Soprintendenza, nonché le disposizioni per la sorveglianza dei lavori. Vigè l'assoluta inedificabilità per le zone sottoposte a vincolo archeologico diretto, sia puntuale che areale, e per tutta la fascia di rispetto intorno ad esse.

15.4 All'interno del territorio del Monumento Naturale vale quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 6 del 27 maggio 2008 recante "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di *bioedilizia*" e ss.mm.ii. Ai sensi di tale normativa la pianificazione territoriale regionale persegue e

promuove la sostenibilità energetico-ambientale, favorendo in particolare il risparmio idrico, con l'individuazione di standard ottimali di riferimento per i consumi di acqua potabile e per gli scarichi immessi nella rete fognaria ed i relativi sistemi di controllo, la promozione dell'utilizzo di tecniche di depurazione naturale e l'utilizzo di tecniche per il recupero delle acque piovane e grigie.

È, inoltre, da favorire l'installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, al fine di soddisfare parte della produzione di energia elettrica, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 e dalla L.R. 23 novembre 2006, n. 18. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici, nonché eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati. Dette installazioni devono rispettare i criteri di salvaguardia delle visuali, ai sensi dell' art. 1 della L. n. 1497/1939.

15.5 Nel Monumento Naturale è consentita la realizzazione di sentieri finalizzati alle attività didattiche, educative e turistiche, nonché il recupero e il ripristino di quelli esistenti, attraverso l'utilizzo esclusivo di materiali compatibili con le caratteristiche ambientali ed identitarie dei luoghi.

15.6 Per tutte le opere di fruizione pubblica, ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle procedure autorizzatorie di cui all'art.28 della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e ss.mm.ii.

15.7 Tutti gli interventi di risanamento edilizio, rifacimento delle facciate, miglioramento energetico degli edifici devono rispettare le disposizioni previste dalla L. n. 378/2003 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale". Nei casi in cui si configuri come inevitabile la demolizione dei manufatti, l'Ente di gestione può riservarsi di richiedere rilievi architettonici di dettaglio.

15.8 L'Ente di gestione promuove la tutela e la documentazione degli edifici rurali e/o di architettura rurale minore (fontanili, abbeveratoi, muri a secco, ecc.) all'interno del Monumento naturale, anche con il supporto e il coordinamento del Comitato Tecnico-Scientifico, attraverso la redazione di schede di censimento e la creazione di una banca dati dedicata.

Art.16 Disciplina delle attività economiche e produttive

1. Nel territorio del Monumento Naturale possono essere esercitate attività economiche e produttive compatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta.

2. L'Ente di Gestione consente le attività agro-silvo-pastorali biologiche o tradizionalmente affermate, purché compatibili con le qualità pedologiche dei luoghi, evitando l'inquinamento del terreno, dell'aria e delle acque. In accordo con l'Amministrazione Regionale, potrà essere istituito un marchio d'area con il quale pubblicizzare i prodotti realizzati, contraddistinti dalla garanzia di qualità e di compatibilità ambientale.

3. La messa a coltura di nuove aree o la modificazione degli usi agricoli tradizionali dovranno essere preventivamente concordati con l'Ente di Gestione. L'installazione di serre o impianti similari è consentita per esigenze meramente temporanee sia per scopi agricoli che per finalità legate alla conservazione e riproduzione di specie vegetali protette di interesse naturalistico.

4. Per espletare il servizio di accoglienza e assistenza dei visitatori, comprese le visite guidate, l'Ente di Gestione si avvale di personale e/o ditte, società, cooperative, associazioni o enti terzi.

5. Le attività agricole e le relative lavorazioni periodiche dei terreni agrari sono consentite nei limiti della normativa vigente.

6. Sono vietate le lavorazioni del terreno, a fini produttivi, che favoriscano il dilavamento e l'erosione.

7. All'interno dell'area del Monumento Naturale è vietato l'esercizio, da parte di privati, di attività economiche connesse all'apertura di aeroporti e di piste di decollo e atterraggio di velivoli.

Art.17 Attività scientifica e didattica

17.1 L'Ente di Gestione si impegna a promuovere e organizzare all'interno del Monumento Naturale attività di ricerca indirizzata in modo particolare a valorizzare le conoscenze delle risorse naturali e paesaggistiche, storico-artistico-culturali ed archeologici che caratterizzano l'area ed a promuovere le relative attività didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza e valorizzazione delle risorse di cui sopra e di quelle del territorio circostante.

17.2 Le attività di studio e ricerca devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente di Gestione sulla base del protocollo che si intende attuare, che si riserva di porre delle limitazioni alle attività o interromperle se possono compromettere la salvaguardia degli habitat e dei beni archeologici ivi presenti.

17.3 Le riprese cinematografiche e quelle fotografiche effettuate esclusivamente per gli scopi della ricerca, e comunque a fini culturali/amatoriali e non per uso commerciale, devono essere autorizzate dall'Ente di Gestione. L'utilizzo e la pubblicazione di detto materiale, da sottoporre ad autorizzazione da parte dell'Ente di gestione, non deve arrecare alcun danno d'immagine all'Ente di gestione e al Monumento Naturale. Le riprese cinematografiche e quelle fotografiche a scopo professionale per uso commerciale devono essere autorizzate dall'Ente di Gestione, a condizione che lo stato dei luoghi venga lasciato nella sua integrità e solo se queste non comportino effetti negativi sull'ambiente. È fatta salva la facoltà da parte dell'Ente di Gestione di chiedere il pagamento di un compenso quale corrispettivo per i diritti e le spese di gestione del Monumento.

Gli operatori foto-cinematografici dovranno impegnarsi a citare la Regione Lazio, il Monumento Naturale e l'Ente di Gestione nella eventuale divulgazione del materiale di cui sopra.

17.4 Nelle pubblicazioni redatte grazie all'utilizzo dei dati raccolti nel Monumento Naturale dovrà essere fatto espresso riferimento allo stesso, nonché all'Ente di Gestione.

17.5 Una o più copie delle riprese cinematografiche, fotografiche, nonché delle pubblicazioni a scopo di ricerca e/o di studio e/o di divulgazione, di cui ai punti precedenti, dovrà essere donata all'Ente Gestore che potrà utilizzarle liberamente citando il nome dell'autore. Tali produzioni contribuiscono a costituire l'archivio documentale del Monumento Naturale.

17.6 La programmazione, lo svolgimento, la diffusione delle attività di studio dovranno tenere conto delle esigenze gestionali del Monumento Naturale e degli interessi della comunità scientifica. Al fine di favorire lo scambio di esperienze, informazioni e attività didattiche si potrà promuovere la collaborazione con le istituzioni scientifiche e con altri Enti e/o associazioni con competenza nello studio e/o nella valorizzazione e/o tutela del patrimonio naturale, con particolare riferimento sia alle specie animali e vegetali, sia alle specificità geologiche ed agli ecosistemi, nonché con competenza nello studio e/o tutela e/o valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico, archeologico.

17.7 L'Ente di Gestione potrà collaborare con altri Enti e/o Associazioni con competenze nella divulgazione, comunicazione, animazione e nelle attività didattico-educative di tipo naturalistica, archeologica, storico-culturale-artistica, attraverso la partecipazione a progetti e specifiche intese di volta in volta siglate.

Art.18 Emissioni sonore, luminose ed elettromagnetiche

18.1 All'interno del Monumento Naturale si applicano le disposizioni della Legge Regionale n. 23 del 13 aprile 2000 "Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso - Modificazioni alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14" e del Regolamento n. 8 del 18 aprile 2005 "Regolamento per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso".

18.2 È vietato utilizzare strumenti meccanici, elettrici, elettronici o quant'altro in grado di produrre o riprodurre suoni che possano arrecare disturbo alla fauna e ai visitatori. Eventuali deroghe, connesse ad eventi di promozione territoriale o di educazione ambientale, dovranno essere autorizzate dall'Ente di Gestione.

18.3 È vietato utilizzare richiami acustici, meccanici, elettromeccanici ed elettromagnetici al fine di attrarre la fauna selvatica, fatto salvo l'utilizzo per scopi di ricerca scientifica o di attività didattica autorizzata.

18.4 È vietato l'utilizzo di strumenti per l'amplificazione della voce, fatti salvi quelli autorizzati dall'Ente di Gestione in occasione di specifiche manifestazioni di promozione territoriale o di educazione ambientale.

18.5 È vietato utilizzare sorgenti luminose che possano arrecare disturbo alla fauna, fatte salve particolari esigenze delle attività di ricerca scientifica, degli addetti alla sorveglianza o del personale delle Forze dell'Ordine e degli addetti al soccorso in servizio, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.

18.5 È vietato installare insegne pubblicitarie luminose e/o acustiche di qualunque tipo, nonché apporre cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi genere e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica informativa del Monumento Naturale.

18.6 È vietato installare ripetitori ed apparecchiature che emettano qualunque genere di onde elettromagnetiche, fatte salve le attrezzature di servizio dell'Ente di Gestione o per scopi di ricerca scientifica preventivamente autorizzate.

18.7 È sempre vietato l'utilizzo di giochi pirotecnici, fuochi d'artificio o altro materiale assimilabile.

18.8 Al fine di migliorare i servizi offerti in linea con le esigenze ambientali, l'Ente di Gestione prevede la possibilità di utilizzo di fonti di energie rinnovabili, quali pannelli solari ed impianti fotovoltaici, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente.

18.9 Ai sensi del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 8, gli impianti di illuminazione esterna devono essere realizzati in conformità ai requisiti tecnici e prestazionali per la limitazione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici.

Art. 19 Sorvolo del Monumento Naturale

19.1 Il sorvolo a bassa quota del Monumento Naturale e il decollo o l'atterraggio all'interno di esso di qualsiasi velivolo o strumentazione tipo droni è vietato, fatto salvo il sorvolo per scopo di studio e di ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione. Sono esclusi i mezzi di servizio degli organi di Polizia e di Protezione Civile (Forze Armate) nell'espletamento delle loro funzioni.

19.2 È vietato sorvolare l'area del Monumento Naturale con elicotteri o altri velivoli non autorizzati.

19.3 Le esercitazioni di Soccorso che prevedono l'utilizzo di elicotteri sono soggette a preventivo nulla osta da parte dell'Ente Gestore.

19.4 I divieti del presente articolo non valgono per interventi di emergenza, soccorso, antincendio e vigilanza e per i voli di linea commerciali.

TITOLO III

OSSERVANZA DELLE NORME – SANZIONI – ADEGUAMENTI REGOLAMENTARI

Art.20 Soggetti deputati all'osservanza delle norme

20.1 L'osservanza delle norme del presente Regolamento è affidata ai cittadini, con particolare riferimento a coloro che dimorano o lavorano nel territorio del Monumento Naturale.

20.2. L'Ente di Gestione assume iniziative perché i cittadini conoscano e rispettino la disciplina per la salvaguardia del Monumento Naturale e per lo sviluppo economico-sociale.

20.3. Ai fini dell'osservanza del presente Regolamento e per l'attività di informazione e di educazione dei cittadini, ruoli importanti rivestono, oltre al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.3 del presente Regolamento, le Associazioni naturalistiche e culturali, in particolar modo quelle aventi sede ed operanti nel territorio del Comune di Castrocielo e nei comuni del comprensorio, attraverso iniziative concordate con il Comune e con la Regione Lazio.

20.4. All'interno del Monumento Naturale il rispetto dell'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento e delle leggi è affidata alla Polizia Locale, agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria ed al Corpo Forestale dello Stato.

È altresì affidata al personale Guardiaparco, ai sensi dell'art.25 della Legge Regionale n. 29/1997, la vigilanza sulle norme in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi previsti dalle norme in materia e dal presente Regolamento.

Allo stesso fine possono concorrere gli Ispettori ecologici onorari, di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 61 del 19 settembre 1974, o altre figure equivalenti riconosciute dalla normativa vigente.

Art.21 Sanzioni

21.1. Salvo che il fatto non costituisca un reato ovvero una violazione per la quale sia prevista da altra norma di legge una sanzione pecuniaria amministrativa, ogni violazione dei vincoli, dei divieti e delle prescrizioni dettata dal presente Regolamento è assoggettata a sanzioni pecuniarie nella misura prescritta dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e ss.mm.ii., dall'art. 38 della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997e ss.mm.ii., e dalla Legge Regionale n. 30 del 5 luglio 1994.

21.2 Le violazioni saranno accertate ai sensi della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e ss.mm.ii. oltre che dalle normative di settore vigenti. L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma dell'art. 18 della Legge n. 349 del 8 luglio 1986 e ss.mm.ii., al risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'Ente di Gestione ed al ripristino dello stato dei luoghi.

21.3 I proventi delle sanzioni derivanti all'inosservanza delle disposizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti, nonché dei provvedimenti emanati dagli Organi di Gestione all'interno del Monumento Naturale costituiscono entrate per l'Ente Gestore, ai sensi del comma 5 dell'art.20 della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997e ss.mm.ii..

Pertanto, le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni sono introitate nel Bilancio del Comune di Castrocielo, in qualità di Ente Gestore, per essere destinate, ove possibile, al ripristino delle cose danneggiate e/o per le attività d'istituto e/o per le manifestazioni relative al Monumento Naturale.

Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la concessione al trasgressore della cosa danneggiata. Trovano in ogni caso applicazione le norme dell'art.18 della Legge n. 349 del 8 luglio 1986 e ss.mm.ii. sul diritto al risarcimento del danno ambientale.

Art.22 Approvazione, attuazione e modifica del Regolamento

22.1 Il presente Regolamento, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale e successivamente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, produce i suoi effetti tre mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997, e ss.mm.ii. .

22.2 Per l'attuazione delle disposizioni ed il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, l'Ente di Gestione provvede con propri strumenti ed azioni, nell'ambito territoriale di competenza.

22.3 Modifiche al presente Regolamento possono essere approvate dal Consiglio Comunale del Comune di Castrocielo in qualità di Ente Gestore.

Art.23 Nulla osta

23.1 Le attività e/o gli interventi previsti all'interno del perimetro del Monumento Naturale "Aquinum" sono assoggettati al preventivo nulla osta rilasciato dall'Ente Gestore, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regolamento n. 29 del 6 ottobre 1997 e ss.mm.ii.

23.2 Il nulla osta di cui al precedente punto è reso entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, previa verifica della conformità tra l'intervento e/o attività e le disposizioni del presente Regolamento. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

23.3 Qualora nel Monumento Naturale "Aquinum" venga esercitata un'attività e/o intervento in difformità del Regolamento o del nulla osta, il legale rappresentante dell'Ente di Gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali, ai sensi dell'art. art. 28 comma 3 della L.R n. 29/97 nonché dell'art. 29 della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e ss.mm.ii..

23.4 L'Ente di Gestione interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale ed archeologico del Monumento Naturale e ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Monumento Naturale.